TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 12

Il danaro e gli oggetti in possesso dell'estradando al momento dell'arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente previo inventario. Il danaro e gli oggetti legittimamente posseduti dall'arrestato saranno consegnati, ancorche' si trovino presso altri, se, dopo l'arresto vengano in potere delle autorita' dello Stato richiesto.

La consegna non si limitera' alle cose provenienti dal reato per il quale e' stata chiesta l'estradizione, ma comprendera' tutto cio' che puo' servire per la prova del reato, ed avra' luogo ancorche' l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Sono riservati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate che dovranno essere loro restituite, senza spese, quando il procedimento lo consenta.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it